

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «DP grup» EOOD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

(Causa C-138/10) ⁽¹⁾

(Unione doganale — Dichiarazione in dogana — Accettazione di tale dichiarazione da parte dell'autorità doganale — Invalidazione di una dichiarazione in dogana già accettata — Conseguenze sulle misure repressive)

(2011/C 319/10)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: «DP grup» EOOD

Convenuto: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione degli artt. 4, punto 5), 8, n. 1, primo trattino, 62, 63 e 68 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Accettazione, da parte dell'autorità doganale, della dichiarazione in dogana presentata per iscritto dal soggetto passivo — Equiparazione di tale accettazione ad una decisione amministrativa assoggettabile a controllo giurisdizionale — Accettazione della dichiarazione a titolo provvisorio fino alla verifica definitiva dei dati in essa riportati mediante una perizia specialistica intesa a confermare il codice tariffario — Delimitazione del controllo esercitato dall'autorità doganale nell'ambito di tale verifica

Dispositivo

Le disposizioni del diritto dell'Unione in materia doganale devono essere interpretate nel senso che un dichiarante non può chiedere ad un organo giurisdizionale l'annullamento della dichiarazione in dogana da lui predisposta, qualora quest'ultima sia stata accettata dall'autorità doganale. Per contro, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 66 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2006, n. 1791, detto dichiarante può chiedere all'autorità summenzionata di invalidare tale dichiarazione, e ciò anche dopo che l'autorità medesima abbia concesso lo svincolo della merce. Al termine della sua valutazione, e fatta salva la possibilità di un ricorso giurisdizionale, l'autorità doganale deve respingere la domanda del dichiarante con decisione motivata, oppure procedere all'invalidazione richiesta.

⁽¹⁾ GU C 148 del 5.6.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Williams e a./British Airways plc

(Causa C-155/10) ⁽¹⁾

(Condizioni di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali — Piloti di linea)

(2011/C 319/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Williams e a.

Convenuto: British Airways plc

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione dell'art 7 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18) e dell'art 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Portata degli obblighi imposti dalla direttiva quanto alla natura e all'importo dell'indennità per le ferie annuali retribuite — Margine di libertà per gli Stati membri nel fissarne le modalità — Ferie annuali retribuite concesse ai piloti di linea

Dispositivo

L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA), devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea.

È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.